

ferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale, alle regioni e province autonome, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, a titolo di acconto;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1999 n. 253 - serie generale) di riparto delle quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per il 1999, che si richiama integralmente;

Vista la legge 19 novembre 1999, n. 435, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato che ha integrato il finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999 della somma di lire 4.950 miliardi (euro 2.556.461.650,49);

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 17 gennaio 2000 di ripartizione tra le regioni, delle predette disponibilità finanziarie di lire 4.950 miliardi recate dalla legge 19 novembre 1999, n. 435, ad integrazione del finanziamento della spesa sanitaria per lo stesso anno;

Visto il decreto-legge n. 450/1998, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000;

Considerato che la regione Basilicata ha ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della predetta legge 39/1999, a titolo di acconto, per il finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, un importo superiore a quello spettante e che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, tale eccedenza deve essere posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le stesse finalità della legge n. 39/1999;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 1999;

Delibera:

A valere sulle disponibilità finanziarie del fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1999, è assegnata in favore delle regioni interessate la somma complessiva di lire 4.950 miliardi (euro 2.556.461.650,49), indicata

in premessa, ad integrazione del finanziamento della spesa sanitaria per lo stesso anno, secondo il riparto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2000

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 326

INTEGRAZIONE F.S.N. ANNO 1999 - PARTE CORRENTE

(milioni di lire e di euro)

REGIONI	Integrazione F.S.N.	Conguaglio ex art. 3 comma 5 legge 39/99	Totale da assegnare	
			(milioni di lire)	(milioni di euro)
Piemonte	418.924	173	419.097	216,446
Valle d'Aosta				
Lombardia	844.650	351	845.001	436,407
Bolzano				
Trento				
Veneto	418.457	162	418.619	216,199
Friuli		16	16	0,008
Liguria	170.570	72	170.642	88,129
Emilia-Romagna	391.928	106	392.034	202,469
Toscana	348.095	56	348.151	179,805
Umbria	81.698	16	81.714	42,202
Marche	139.698	82	139.780	72,190
Lazio	484.130	439	484.569	250,259
Abruzzo	121.337	24	121.361	62,678
Molise	31.817	8	31.825	16,436
Campania	516.193	271	516.464	266,731
Puglia	363.950	106	364.056	188,019
Basilicata	56.352	-2.000	54.352	28,070
Calabria	188.171	58	188.229	97,212
Sicilia	267.466	2	267.468	138,136
Sardegna	106.564	58	106.622	55,066
TOTALE	4.950.000		4.950.000	2.556,462

00A4181

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Banca dati investimenti pubblici: Codifica. (Deliberazione n. 12/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede tra l'altro l'istituzione, nell'ambito di questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con il compito di fornire informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo;

Visto il successivo comma 5 del predetto art. 1 il quale prevede che l'attivazione MIP sia funzionale all'alimentazione di una banca dati, comune a tutte le amministrazioni, tenuta presso questo Comitato anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 134 del 6 agosto 1999 che ha fra l'altro istituito presso questo Comitato un apposito gruppo di coordinamento presieduto dal sottosegretario di Stato, segretario del CIPE, con il compito preliminare di procedere ad una ricognizione delle banche dati esistenti;

Visto lo schema di protocollo di intesa fra le Amministrazioni centrali e regionali per il raccordo organizzativo e metodologico dei Nuclei da costituire ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 144/1999 e della successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 1999, è stato costituito l'Osservatorio dei lavori pubblici e sono stati altresì formalizzati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 15 dicembre 1999);

Tenuto altresì conto che, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro-bilancio, sono state avviate due iniziative concernenti rispettivamente la banca dati relativa agli accordi di programma quadro ai fini del monitoraggio delle intese istituzionali di programma e la banca dati relativi ai progetti di investimento pubblico nell'ambito del programma operativo «Assistenza tecnica» del QCS 94-99 per la sperimentazione di una applicazione pilota nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che la ricognizione delle banche dati esistenti in materia di investimenti pubblici — demandata da questo Comitato all'apposito gruppo di coordinamento di cui ai punti 4, 5 e 6 della delibera n. 134 del 6 agosto 1999 — deve essere effettuata tenendo conto delle predette iniziative nel frattempo avviate;

Ritenuto necessario per una corretta impostazione della predetta banca dati prevedere un sistema di codifica unica per tutti gli investimenti pubblici;

Ritenuto opportuno affidare ad uno specifico gruppo di lavoro a carattere tecnico il compito di elaborare una proposta per la predetta codifica da sperimentare in via transitoria sulle opere pubbliche superiori a 20 miliardi di lire (10,329 Meuro);

Ritenuto altresì necessaria la partecipazione ai predetti lavori di un rappresentante regionale in seno al Comitato tecnico paritetico per la redazione del protocollo relativo ai nuclei previsti dall'art. 1 della predetta legge n. 144/1999;

Su proposta del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Delibera:

1. Codice identificativo degli investimenti pubblici.

1.1 Al fine di consentire il coordinato avvio della banca dati comune a tutte le amministrazioni e funzionale al sistema di monitoraggio (MIP) indicato in pre-

messa, tutti gli investimenti pubblici da realizzare nel territorio nazionale sono individuati da un codice identificativo sin dalla fase di avvio degli interventi.

1.2 Il codice di ogni singolo investimento è identico per tutte le amministrazioni, centrali o periferiche.

1.3 Ad ogni investimento deve corrispondere un solo codice e ad ogni codice deve corrispondere un solo investimento.

1.4 L'assegnazione del codice avviene su richiesta del soggetto attuatore dell'investimento pubblico, mediante apposita procedura informatica inserita nell'ambito del sistema informativo MIP.

1.5 Il sistema di codifica degli investimenti pubblici verrà attuato in due fasi: una prima fase sperimentale, della durata di 12 mesi, riguarderà le opere pubbliche di importo superiore a 20 miliardi di lire (10,329 Meuro); una seconda fase a regime nella quale la procedura di codifica sarà estesa a tutti gli investimenti pubblici, ivi incluse le agevolazioni di servizi ed attività produttive e comunque tutte le spese ammissibili al cofinanziamento di fondi strutturali comunitari e/o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

2. Modalità operative del gruppo di coordinamento del MIP.

Nell'ambito del Gruppo di coordinamento previsto al punto 4 della propria delibera n. 134 del 6 agosto 1999 sono istituiti due gruppi di lavoro, a carattere tecnico, coordinati da un esperto nominato dal Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, con il compito di approfondire le seguenti tematiche:

a) gruppo di lavoro per l'approfondimento tecnico delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici ricompresi nel MIP.

Il Gruppo, che presenterà una proposta a questo comitato entro il 31 maggio 2000, è composto da 3 rappresentanti del predetto Ministero (RGS, DPS, Segreteria CIPE) e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: autorità di vigilanza sui lavori pubblici, conferenza permanente dei Presidenti regionali (assicurando il raccordo con il Comitato tecnico paritetico di cui alle premesse), ISTAT, Banca d'Italia. Ai lavori del Gruppo potranno essere chiamati a partecipare, quale supporto tecnico, CONSIP S.p.a e DPS SINIT.

b) Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività ricognitive delle banche dati esistenti, come previsto al punto 4 della delibera di questo Comitato n. 134 del 6 agosto 1999.

Tale ricognizione deve essere considerata propedeutica alle attività volte all'individuazione di un nucleo centrale di informazioni da porre a base dei dati del MIP, alla definizione della struttura del sistema, ai relativi meccanismi di funzionamento ed all'organizzazione complessiva.

Il Gruppo, che presenterà una proposta a questo Comitato entro il 30 giugno 2000, è composto da 3 rappresentanti del predetto Ministero (RGS, DPS, Segreteria CIPE) e da un rappresentante per ciascuno dei

seguenti soggetti: Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Conferenza permanente dei Presidenti regionali, ISTAT, AIPA. Ai lavori del Gruppo potranno essere chiamati a partecipare, quale supporto tecnico, CONSIP S.p.a. e DPS SINIT.

c) Il coordinatore dei due Gruppi potrà organizzare i lavori eventualmente per sottogruppi con la partecipazione delle Amministrazioni interessate.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2000

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 325

00A4179

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2000.

Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability. (Deliberazione n. 3/00/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2000.

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, della suddetta legge;

Vista la direttiva n. 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva n. 98/61/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione della commissione n. 98/C, n. 265/02, sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, inviata all'Autorità in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 e concernente «Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability»;

Sentita la società Telecom Italia;

Considerato quanto segue:

L'articolo 10, comma 1, della delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorità individua gli aggregati di costo relativi alla prestazione della Carrier Preselection, da ripartire fra operatore di accesso e operatore preselezionato. In particolare la delibera individua i seguenti aggregati di costo:

- a) costo di adeguamento del sistema;
- b) costo per operatore;
- c) costo per singola linea preselezionata.

La società Telecom Italia, in applicazione di quanto stabilito all'art. 10, comma 5, della delibera numero 3/CIR/99, ha inviato all'Autorità le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione in data 28 gennaio 2000, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera stessa. Telecom Italia, inoltre, quale operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato, è tenuta al rispetto degli obblighi di orientamento al costo dei servizi offerti e al rispetto delle condizioni previste dalla delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorità. L'Autorità verifica il rispetto di tali condizioni alla luce dei principi stabiliti agli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99. Il procedimento istruttorio di verifica delle condizioni tecniche ed economiche, nonchè la valutazione delle eventuali condizioni integrative di cui all'allegato VII della direttiva numero 97/33/Ce e all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, è attualmente in corso.

In merito alle condizioni economiche, in aggiunta all'identificazione e valorizzazione degli aggregati di costo relativi ai servizi di carrier preselection di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 10 della delibera n. 3/CIR/99, la società Telecom Italia ha inserito, nell'offerta relativa alle condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection, un contributo annuo integrativo, giustificato dalla società come necessario «alla copertura del margine negativo sul servizio di accesso che residua mediamente sulla linea preselezionata».